

DISTILLERIA BERTOLINO S.P.A.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI
DEGLI ARTT. 6 E 7 DEL D.LGS. 231/2001**

SECONDA VERSIONE 23/09/2014

ESTRATTO PER LA PUBBLICAZIONE

INDICE

SEZIONE 1 - IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001.....	4
1.1.Il quadro normativo e la fonte della responsabilità: commissione di reati nell’interesse o con vantaggio dell’ente	4
1.2.I reati-presupposto della responsabilità dell’ente	8
1.3.Gli autori del reato.....	15
1.4.Le sanzioni	19
1.5.Il Modello di organizzazione, gestione e controllo e l’esimente da responsabilità dell’ente.....	22
SEZIONE 2. DISTILLERIA BERTOLINO E GRUPPO BERTOLINO: ATTIVITA’ SVOLTE E CONTESTO SOCIO ECONOMICO DI RIFERIMENTO	24
2.1. Lo sviluppo della Seconda Versione del Modello di Organizzazione	24
2.2. Distilleria Bertolino e “Gruppo Bertolino”: la storia ed il Gruppo ad oggi.....	27
2.3.Governance e funzionigramma della DISTILLERIA BERTOLINO	29
SEZIONE 3.MAPPATURA DEI RISCHI-REATO: RILEVANZA DEI REATI-PRESUPPOSTO	31
3.1.Indebita percezione di erogazioni, truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, malversazione, anche nei confronti di istituzioni transnazionali	33
3.2. Frode informatica, Delitti informatici con riferimento all’accesso abusivo a sistemi informatici ed al falso in documenti informatici.....	34
3.3.Reati associativi e delitti di criminalità organizzata – Ricettazione, riciclaggio e reimpiego - Reati c.d. “transnazionali”	36

3.4. Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione	39
3.5. Reati societari	41
3.6. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.....	44
3.7. Reati ambientali	45
SEZIONE 4. MAPPATURA DEI RISCHI-ATTIVITA': ESPOSIZIONE DELLE ATTIVITA' AZIENDALI AI RISCHI-REATO	49
A.01. GESTIONE COMMERCIALE	50
A.02. GESTIONE PRODUZIONE.....	53
A.03. GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI E DEL PERSONALE	56
A.04. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE E DEGLI ADEMPIMENTI SOCIETARI	60
A.05. GESTIONE ORGANIZZATIVA DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	63
A.06. GESTIONE ORGANIZZATIVA DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA AMBIENTALE.....	67
SEZIONE 6. APPARATO SANZIONATORIO.....	71
SEZIONE 7. L'ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO: IL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE.....	74

SEZIONE 1 - IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

1.1. Il quadro normativo e la fonte della responsabilità: commissione di reati nell'interesse o con vantaggio dell'ente

Il D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, emanato in attuazione della delega di cui all’art. 11 della L. 29 settembre 2000 n. 300, ha inteso adeguare la normativa interna ad alcune convenzioni internazionali – relative alla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, dei funzionari degli Stati membri dell’Unione europea e alla tutela delle finanze comunitarie – le quali prevedevano l’obbligo per gli stati firmatari di predisporre un sistema di responsabilità delle persone giuridiche connesso ad un corrispondente apparato sanzionatorio, a sostegno della lotta contro la criminalità d’impresa.

Precisamente, il D.lgs. 231/2001 introduce nell’ordinamento giuridico italiano una peculiare forma di responsabilità “amministrativa” a carico degli enti collettivi per reati tassativamente elencati quali illeciti “presupposto”, commessi nel loro *interesse* o a loro *vantaggio*, dai c.d. vertici aziendali o anche da soggetti che si trovano in posizione subordinata.

La nuova responsabilità, nominalmente amministrativa, è nella sostanza penale: è, infatti, strettamente agganciata alla commissione di un fatto di reato ed è accertata dal giudice penale nella sede e con le garanzie del processo penale. Più precisamente, la giurisprudenza di legittimità, recependo la tesi

formulata nella relazione governativa di accompagnamento al D.lgs. 231/2001, ha qualificato tale sistema di responsabilità diretta degli enti collettivi «come un *tertium genus* nascente dall'ibridazione della responsabilità amministrativa con principi e concetti propri della sfera penale» (*Cass. Pen., sez. II, 20 dicembre 2005; Cass. 30 gennaio 2006*).

Ai fini dell'integrazione della responsabilità dell'ente è necessario che sussistano tutti i **presupposti oggettivi** e **soggettivi** fissati dal legislatore.

Precisamente, gli elementi che **sul piano oggettivo** integrano la fattispecie costitutiva dell' "illecito amministrativo dipendente da reato" sono:

- a) la commissione da parte di una persona fisica di uno dei c.d. "*reati-presupposto*", ossia dei reati espressamente previsti dalla legge ai fini della responsabilità dell'ente collettivo;
- b) l'esistenza di un *rapporto qualificato* tra la persona fisica (soggetto apicale o ad esso sottoposto) autrice del reato e l'ente collettivo;
- c) l'*interesse* o il *vantaggio* dell'ente (art. 5, commi 1 e 2);
- d) il carattere non territoriale, non pubblico o non di rilievo costituzionale dell'ente (art. 1 comma 3);
- e) l'inesistenza di un provvedimento di amnistia per il reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

Ai fini dell'imputazione del fatto di reato all'ente, pertanto, è in primo luogo necessario che il reato sia commesso "nell'interesse o a vantaggio" dell'ente stesso (c.d. criterio di imputazione oggettiva di cui all'art. 5 comma 1).

Sull'interpretazione dei concetti di "interesse" e "vantaggio", l'indirizzo interpretativo seguito dalla giurisprudenza maggioritaria, conformemente alla tesi sostenuta nella relazione di accompagnamento al D.lgs. 231/2001, ritiene che i due concetti siano diversi e debbano pertanto essere tenuti distinti, anche

se ai fini della configurabilità della responsabilità dell'ente essi possono ricorrere alternativamente.

L'*interesse* ha un'indole soggettiva, inequivocabilmente riferibile alla sfera volitiva della persona fisica che agisce: deve quindi essere valutato *ex ante*. Il *vantaggio* invece assume connotati più marcatamente oggettivi, potendo essere conseguito dall'ente come conseguenza della commissione del reato anche in assenza di un fine *pro societate*, pertanto richiede sempre una verifica *ex post*.

Si deve notare come in una "logica di gruppo" le condotte illecite nell'interesse del Gruppo stesso possono essere oggetto di valutazione "allargata", ad esempio in relazione ad operazioni infragrupo volte a celare situazioni di difficoltà economica o in ogni caso fatti ed operazioni da esporre in bilancio.

La responsabilità dell'ente non si configura se i soggetti qualificati hanno agito "nell'interesse esclusivo proprio o dei terzi" (art. 5 comma 2). La disposizione va interpretata nel senso che «deve escludersi la responsabilità dell'ente pur qualora questo riceva comunque un vantaggio dalla condotta illecita posta in essere dalla persona fisica, laddove risulti che il reo ha agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi: in tale evenienza si tratterebbe di un vantaggio "fortuito", come tale non attribuibile alla volontà dell'ente» (Cass. Pen. Sez. VI 2 ottobre 2006, n. 32627).

Il meccanismo d'**imputazione soggettiva** del reato all'ente (artt. 6 e 7 d.lgs. 231/2001) è incentrato su un modello di colpevolezza normativa "*sui generis*", ritagliata sulle caratteristiche strutturali dell'organismo collettivo: si tratta di una colpevolezza concepita pur sempre come "rimproverabilità soggettiva", ma peculiarmente connessa al fatto che il reato sia espressione della politica aziendale o derivi da una "**colpa di organizzazione**", che consiste nel "*non avere adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi*".

Occorre, infine, precisare che la responsabilità diretta dell'ente collettivo è *aggiuntiva* e non sostitutiva di quella del soggetto/persona fisica autore materiale del reato, la quale resta regolata dal diritto penale comune. Ciò risulta in modo inequivoco dall'art. 8 del decreto ("Autonomia della responsabilità dell'ente"), ai sensi del quale «la responsabilità dell'ente sussiste anche quando: a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia».

1.2.I reati-presupposto della responsabilità dell'ente

In ottemperanza al principio di legalità di cui all'art. 2 del D.lgs. 231/2001, l'ente risponde non di qualunque reato commesso dalla persona fisica nel suo interesse o a suo vantaggio, ma soltanto di quelle fattispecie penali espressamente previste dalla legge quali “**reati-presupposto**” della responsabilità amministrativa degli enti collettivi, realizzate **anche nella forma tentata** (art. 26 D.lgs. 231/2001).

Il catalogo dei reati presupposto, originariamente costituito da pochi delitti in materia di criminalità economica, è stato progressivamente ampliato sino a ricomprendere molteplici tipologie delittuose, gran parte delle quali esulano dall'area del diritto penale dell'economia.

Il nucleo originario dei reati imputabili alla persona giuridica è quello costituito dagli **artt. 24 e 25** del decreto. Si tratta di una serie di delitti dolosi commessi in danno della Pubblica Amministrazione o delle Comunità europee. In particolare, sono incluse sin da principio tra i reati-presupposto le fattispecie di:

- **Truffa aggravata a danno dello stato o di altro ente pubblico** (art. 640 comma 2, n. 1 c.p.);
- **malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee** (art. 316bis c.p.);
- **indebita percezione di erogazioni pubbliche o comunitarie** (art. 316ter c.p.);

- **corruzione** (artt. 318, 319, 319bis, 319ter comma 1 e 2, 320, 321, 322, 322bis c.p.);
- **concussione** (art. 317 c.p.).

Peraltro l'art. 25 del D.lgs. 231 del 2001 è stato recentemente modificato a seguito dell'emanazione della legge n. 190/2012, recante *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*. In particolare, con l'art. 77 della c.d. legge anticorruzione il legislatore ha inserito tra i reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti la nuova fattispecie di «**Induzione indebita a dare o promettere utilità**», prevista dall'art. 319quater c.p.

Poco dopo l'entrata in vigore del D.lgs. 231/2001, sono entrati nel novero dei reati che determinano la responsabilità dell'ente un elenco di **falsi nummari** (introdotti dalla legge 23 novembre 2001 n. 409, e inseriti nell'**art. 25 bis** del d.lgs. 231), che a ben vedere non risultano nel nostro paese di frequente realizzazione all'interno di imprese che non siano intrinsecamente criminali. Dunque, lungi dal corrispondere ad esigenze di politica criminale concretamente avvertite nel nostro ordinamento, la loro introduzione è stata determinata dalla necessità di adeguamento della normativa italiana alle indicazioni provenienti dalla Comunità europea (Decisione quadro del Consiglio del 29 maggio 2000), giustificate dalla circostanza che in numerosi paesi dell'Unione Europea la fabbricazione delle banconote e delle monete è affidata a società private.

Ben più significativo l'inserimento (ex art. 3 d.lgs. 61/2002) dei **reati societari** nell'ambito applicativo del decreto 231, precisamente all'art. **25ter**.

Peraltro, la **L. 28 dicembre 2005, n. 262**, recante *Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari*, ha disposto (con l'art. 39) che le sanzioni pecuniarie previste originariamente dal presente articolo fossero

raddoppiate. Si segnala, inoltre, che la recente legge n. 190/2012 ha inserito nel catalogo dei reati-presupposto la **corruzione tra privati**, limitatamente alle ipotesi previste dal **terzo comma dell'art. 2635 c.c.**, ossia nel caso in cui un soggetto apicale o sottoposto, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, corrompa i soggetti apicali o sottoposti di altra società (indicati più precisamente dai primi due commi della medesima norma) perché compiano od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società per cui operano. In tal modo si è limitata la responsabilità solo all'ente del quale è vertice o dipendente il corruttore.

Con la legge 14 gennaio 2003 n. 7, sulla repressione del finanziamento del terrorismo, sono stati inclusi all'**art. 25quater** i **delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** e, mediante la legge 11 agosto 2003, n. 228, all'**art. 25quinquies** sono stati inseriti i **delitti contro la personalità individuale**. In tal modo si è esteso l'ambito applicativo del diritto punitivo degli enti al di fuori della tipica area della criminalità d'impresa, rivolgendosi in primo luogo ad un contesto caratterizzato essenzialmente da "imprese-associazioni criminali".

Più coerente con l'obiettivo originario del D.lgs. 231/2001, connesso alla repressione delle più gravi forme di criminalità del profitto, appare l'introduzione, ad opera della legge 18 aprile 2005 n. 62, dell'**art. 25sexies**, che disciplina i **reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato**, per i quali è prevista, analogamente ai reati societari, l'applicazione della sola sanzione pecuniaria.

Con la legge 9 gennaio 2006 n. 7, è stato poi aggiunto al catalogo dei reati-presupposto l'**art. 25quater-1** che prevede la responsabilità dell'ente nella cui struttura vengono realizzate **pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** sanzionate all'art. 583bis c.p.

Nel medesimo contesto temporale sono state introdotte importanti novità sul fronte del crimine organizzato internazionale: la legge 6 marzo 2006, n. 146 – di esecuzione e ratifica della c.d. convenzione di Palermo del 15 dicembre 2000 e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale – ha esteso la responsabilità degli enti a una serie di **reati aventi il carattere della transnazionalità** (precisamente, i reati di “Associazione a delinquere”, “Associazione di stampo mafioso”, “Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri”, “Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope”, reati di riciclaggio e di impiego di denaro di provenienza illecita, reati in materia di immigrazione clandestina, e infine i delitti di cui agli art. 378 c.p. “favoreggiamento personale” e art. 377bis c.p. “induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”). Ai sensi dell’art. 3 della legge 146/2006, per *reato transnazionale* si intende quello punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Una ulteriore e rilevante integrazione all’elenco dei reati imputabili alla persona giuridica è stata compiuta dalla legge 3 agosto 2007, n. 123 – recante “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia” – che ha introdotto all’**art. 25septies** i **delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e**

sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. La norma è stata poi ulteriormente modificata, sotto il profilo sanzionatorio, dall'art. 300 del d.lgs. 30 aprile 2008 n. 81, che ha previsto, nelle ipotesi più gravi, l'applicazione di una sanzione pecuniaria non inferiore a mille quote e le sanzioni interdittive, di cui all'art. 9 comma 2 del d.lgs. 231/2001, per un periodo non inferiore ai tre mesi e non superiore ad un anno.

Si tratta della prima estensione della responsabilità degli enti a fattispecie colpose, che ha sollevato non pochi dubbi sulla interpretazione in tali ipotesi del criterio di imputazione oggettiva di cui all'art. 5 del decreto 231, orientato su responsabilità individuali dolose. Il profilo maggiormente problematico riguarda la compatibilità del requisito dell' "interesse" (che richiede il compimento di un'azione con l'intento di realizzare un'utilità futura per l'ente) con la natura colposa dei reati previsti dall'art. 25-septies.

In seguito, con il d.lgs. 21 novembre 2007 n. 23, in attuazione della direttiva 2005/60/CE, è stato introdotto l'**art. 25octies** che estende la responsabilità degli enti ai **delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**, che fungono da asse di collegamento tra l'economia legale e quella illegale.

La legge 18 marzo 2008 n. 48 ha successivamente previsto l'**art. 24bis** che include nel catalogo dei reati-presupposto una serie di **fattispecie in tema di criminalità informatica**.

Tra le più significative modifiche dell'ormai amplissimo elenco di illeciti imputabili all'ente si segnala poi l'inserimento dell'art. **24ter** che ha previsto tra i reati presupposto anche una serie di **delitti di criminalità organizzata** (che inizialmente, ai sensi della legge 146/2006, assumevano rilievo ai fini della responsabilità amministrativa prevista dal decreto 231 solo se aventi il connotato della transnazionalità). Precisamente, le ipotesi delittuose sono quelle di cui agli artt. 416 c.p., 416 comma 6 c.p., 416bis c.p., 416ter c.p., 630

c.p.; art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309; art. 407, comma 2, lett. a) numero 5) c.p.p.

Con la legge 23 luglio 2009, n. 99, sono stati altresì inseriti nel Decreto 231: l'**art. 25bis lett. f bis**, che ha incluso i **delitti di contraffazione, alterazione di marchi, brevetti e segni distintivi** (art. 473 c.p.) e di **introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi** (art. 474 c.p.); l'**art. 25 bis-1** avente ad oggetto i **delitti contro l'industria e il commercio**; e l'**art. 25novies** che fa riferimento ai **delitti in materia di violazione del diritto d'autore**. Nello stesso art. 25novies, con la legge 3 agosto 2009, n. 116, è stato inserito il reato-presupposto di "**induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**" (di cui all'art. 377bis c.p.) che, con l'art. 2 del D.lgs. n. 121/2011, è oggi contenuto all'autonomo **art.25decies**. Peraltro, con la medesima normativa il legislatore ha introdotto, all'**art. 25undecies** del D.lgs. 231/2001, anche taluni **reati ambientali**, in ottemperanza agli obblighi scaturenti dalle direttive 2008/99/Ce sulla tutela penale dell'ambiente e 2009/123/Ce sull'inquinamento provocato dalle navi. La maggior parte delle fattispecie inserite nel catalogo sono contravvenzioni dolose ma anche colpose. Si ripropongono, pertanto, le perplessità, già segnalate in occasione della introduzione della responsabilità ex D.lgs. 231/2001 per i delitti contro la vita e l'incolumità personale commessi con violazione della normativa antinfortunistica, circa la compatibilità del criterio di imputazione dell'interesse dell'ente con la struttura colposa delle disposizioni in parola.

Il decreto legislativo 16 luglio 2012 n. 109, in occasione dell'*Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*, con l'art. 2, ha aggiunto al catalogo dei reati presupposto l'**art. 25duodecies**, con riferimento all'*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui*

soggiorno è irregolare, previsto dall'articolo 22, comma 12bis, del D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e successivi aggiornamenti).

Nel quadro degli interventi di ampliamento del catalogo dei reati presupposto, infine, si è già avuto modo di segnalare la recente **legge 6 novembre 2012 n. 190** che, come si è visto, ha inserito nel catalogo dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti sia il delitto di induzione indebita di cui all'art. 319quater c.p. sia quello di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c.

1.3.Gli autori del reato

Ai fini dell'individuazione dei possibili autori dei reati da imputare alla persona giuridica, l'art. 5, utilizzando una formula elastica piuttosto che un'elencazione tassativa di figure qualificate, distingue tra:

1. *persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi* (art. 5 comma 1 lett. a) (**c.d. soggetti in posizione apicale**);
2. *persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati* (art. 5 comma 1 lett. b) (**c.d. soggetti in posizione subordinata**).

Le **figure apicali** sono state indicate privilegiando un criterio di tipo “oggettivo-funzionale”, dando rilievo allo svolgimento del ruolo più che all'aspetto formale della carica rivestita. Pertanto, affinché si configuri la responsabilità dell'ente non è necessario che la posizione apicale all'interno della struttura sia rivestita in via formale ma è sufficiente che il soggetto svolga effettivamente funzioni di gestione e controllo, esercitando in tal modo un vero e proprio dominio sull'ente.

Fra i soggetti apicali, tuttavia, si annoverano non solo coloro che formalmente sono investiti delle funzioni sopra indicate, ma anche coloro che, pur non formalmente strutturati all'interno dell'ente, *di fatto ne esercitano la gestione e il controllo*. In proposito, anche in giurisprudenza si sottolinea che l'equiparazione dell' “apice di fatto” all' “apice di diritto” operata dall'art. 5 comma 1 lett. a) presuppone comunque che l'autore del reato, ove sia privo di una formale carica di rappresentanza, amministrazione, o direzione, eserciti

contemporaneamente, di fatto, sia la gestione che il controllo dell'ente (in tal senso, *Gup Trib. Torino sentenza 11 ottobre 2005*).

La seconda tipologia di soggetti/persone fisiche che possono commettere reati imputabili alla società è costituita da coloro che sono sottoposti “alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti” in posizione apicale (c.d. **sottoposti** – art. 5 comma 1 lett. b). Un indirizzo minoritario ritiene che in questa categoria rientrino soltanto “i prestatori di lavoro subordinato”, come individuati dagli artt. 2094 e 2095 c.c. Invero è prevalente l'orientamento secondo cui va attribuita preferenza anche in questo caso all'aspetto funzionale piuttosto che a quello dell'appartenenza formale del “sottoposto” all'ente: la responsabilità dell'ente sussisterebbe quindi anche nel caso di soggetti “esterni” allo stesso, purché ovviamente siano sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali.

Occorre precisare che la distinzione tra le due categorie di persone fisiche, possibili autori di reati imputabili alla società, rileva ai fini dell'applicazione di meccanismi d'imputazione soggettiva differenziati in ragione appunto della qualifica soggettiva.

Precisamente, nell'ipotesi in cui il reato, commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente, sia opera dei *soggetti che rivestono funzioni apicali* (art. 6 comma 1, d.lgs. 231) si assiste a un'inversione dell'onere probatorio, che viene posto a carico dell'ente: e cioè per sottrarsi al relativo giudizio di responsabilità, dovrà essere l'ente a dimostrare di essersi adoperato al fine di prevenire la commissione di reati da parte di coloro che, essendo al vertice della struttura, si presume che abbiano agito illecitamente secondo la volontà dell'impresa.

In altri termini, la commissione del reato da parte di un *soggetto apicale* è condizione sufficiente a configurare la responsabilità dell'ente, a meno che l'ente, su cui grava un preciso onere probatorio, non dimostri che:

- l'illecito sia stato realizzato nonostante la previa *adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo* (art. 6 comma 1, lett. a);
- la violazione della legge penale sia stata frutto dell'*elusione fraudolenta del modello da parte dell'apice* (art. 6 comma 1, lett. c);
- fosse stato *istituito* al suo interno, prima della commissione del fatto di reato, un "*organismo di vigilanza*", *dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sull'osservanza dei modelli organizzativi e di curare il loro aggiornamento* (art. 6 comma 1 lett. b);
- e che la commissione del reato *non sia derivata dal mancato o negligente assolvimento dei compiti di vigilanza da parte del suddetto organismo* (art. 6 comma 1 lett. d).

Se dunque la società fornisce la prova di avere ottemperato ai suddetti requisiti, non sarà ritenuta responsabile del reato accertato, del quale risponderà penalmente soltanto la singola persona fisica che lo ha commesso.

In ogni caso, con riferimento ai casi di reati posti in essere da soggetti apicali, il comma 5 dell'art. 6 del D.lgs. 231/2001 stabilisce che quand'anche l'impresa collettiva dimostri l'assenza di colpa organizzativa, «è comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente».

Per i reati commessi dai "*soggetti sottoposti all'altrui direzione*", invece, l'art. 7 del decreto dispone che l'ente sarà ritenuto responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile "*dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza*", aggiungendo che quest'ultima è da ritenersi esclusa (con conseguente esonero da responsabilità) "*se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi*". Pertanto, la prova della "colpa di organizzazione", rientrando tra gli elementi costitutivi dell'illecito, è posta a carico dell'accusa.

Quindi, a differenza del meccanismo di esonero previsto per i reati degli apicali, nel caso di reati commessi dai *sottoposti* l'adozione e l'attuazione del modello esenta l'ente da responsabilità, a meno che l'accusa riesca a provarne la non reale adozione o la non efficace attuazione.

In proposito è bene precisare che benché la differenziazione dei criteri d'imputazione soggettiva posta dagli artt. 6 e 7 del decreto, stando al tenore letterale delle disposizioni, potrebbe indurre a ritenere opportuna l'adozione di due diversi modelli di prevenzione dei reati, ossia uno per gli illeciti commessi dai soggetti apicali e uno per gli illeciti commessi dai soggetti subordinati, l'orientamento prevalente (che è stato peraltro accolto anche dalle associazioni di categoria) sostiene la tesi della unicità del modello di organizzazione gestione e controllo per entrambe le categorie di soggetti. A riguardo si mette in evidenza come l'identità di funzione dei modelli comporti l'esistenza di un unico istituto, caratterizzato da una disciplina unitaria ricavabile dal complesso delle norme in materia di modelli (e cioè gli artt. 6 commi 2 e 3, e 7 commi 3 e 4, d.lgs. 231/01), che si dovrebbe quindi applicare sia ai reati degli apicali sia ai reati dei sottoposti. Ciò presenterebbe il vantaggio di assicurare nella fase della c.d. "efficace attuazione", una maggiore trasparenza complessiva aziendale per la conoscenza di ogni procedura anche da parte di chi sia addetto ad una procedura diversa.

1.4. Le sanzioni

La sezione II del D.lgs. 231/2001 delinea un articolato e variegato quadro punitivo che, secondo le linee tracciate in via generale dall'art. 9, consente di individuare essenzialmente tre archetipi sanzionatori:

- **Sanzioni finanziarie**, miranti a colpire il patrimonio dell'ente, nel cui alveo possono sostanzialmente ascrivere tanto le sanzioni pecuniarie che la confisca;
- **Sanzioni interdittive**, aventi lo scopo di condizionare l'attività e la vita dell'ente;
- **Sanzione stigmatizzante**, tesa a minare la reputazione dell'impresa sul mercato, e consistente nella pubblicazione della sentenza di condanna che, ex art. 18 D.lgs. 231/2001, può essere disposta dal giudice quando viene applicata una sanzione interdittiva.

La **sanzione pecuniaria**, a norma degli artt. 10 e 11 del decreto, è commisurata secondo il meccanismo delle **quote**. In particolare, il numero delle quote viene determinato dal giudice in base a tre criteri:

- la gravità del reato presupposto;
- il grado di responsabilità dell'ente;
- l'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze dell'illecito e per prevenirne la reiterazione.

L'importo della singola quota è, invece, parametrato alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

A norma dell'art. 19 del decreto, inoltre, salvi i diritti dei terzi in buona fede, con la sentenza di condanna è sempre disposta la **confisca** del *prezzo* o del *profitto* del reato. Peraltro, qualora non sia possibile aggredire il profitto o il prezzo, la si procederà a confiscare somme di denaro, beni o altra utilità di valore pari al prezzo o al profitto del reato (c.d. *confisca per equivalente*).

Le **sanzioni interdittive** possono essere **temporanee** o **definitive**. Le prime comprendono:

- *interdizione dall'esercizio della attività;*
- *sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni;*
- *divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;*
- *esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi; o revoca di quelli concessi;*
- *divieto di pubblicizzare beni o servizi*

Hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e, ex **art. 13 d.lgs.231/2001**, vanno applicate se l'ente ha tratto un **profitto di rilevante entità** qualora il reato sia commesso da soggetti apicali o, se commesso da soggetti sottoposti, quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative. Vanno altresì irrogate in caso di **reiterazione degli illeciti**.

La scelta del tipo di sanzione da applicare, ai sensi dell'**art. 14 d.lgs.231/2001**, è operata dal giudice sulla base degli *stessi criteri* indicati ai fini della determinazione del numero delle quote in relazione alla pena pecuniaria

Le **sanzioni interdittive definitive** sono previste dall'**art. 16 d.lgs.231/2001** e consistono nella *interdizione definitiva dall'esercizio della attività*, nel *divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione* e nel *divieto di pubblicizzare beni o servizi*

La prima è applicata quando l'ente che ha tratto un profitto di rilevante entità è stato già condannato almeno tre volte, negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea ovvero quando l'ente (o una sua unità organizzativa) viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati.

Il *divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione* o il *divieto di pubblicizzare beni o servizi* sono irrogabili quando l'ente è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

1.5. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo e l'esimente da responsabilità dell'ente

Il D.lgs. 231/2001 prevede, tuttavia, un sistema di esimenti volte a consentire all'ente collettivo l'esonero dalla responsabilità per colpa organizzativa. Tale sistema opera con criteri differenti a seconda che l'autore del reato sia un "soggetto apicale" o un "soggetto sottoposto" (secondo la definizione di cui al precedente punto 1.3.).

L'ente collettivo, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs 231/2001, non risponde del fatto commesso da un "soggetto apicale" se prova che:

- a) ha **adottato ed efficacemente attuato**, prima della commissione del fatto, **modelli di organizzazione e gestione** idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un **organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo**;
- c) il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Per i reati commessi da soggetti sottoposti all'altrui direzione (c.d. "soggetti sottoposti"), l'ente collettivo, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs 231/2001, è responsabile "se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza". "In ogni caso è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima

della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un **modello di organizzazione, gestione e controllo** idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi”.

Quanto alle caratteristiche dei modelli di organizzazione e gestione, essi ai sensi dell' art. 6 comma 2 devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare **la formazione e l'attuazione delle decisioni** dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare **modalità di gestione delle risorse finanziarie** idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

SEZIONE 2. DISTILLERIA BERTOLINO E GRUPPO BERTOLINO: ATTIVITA' SVOLTE E CONTESTO SOCIO ECONOMICO DI RIFERIMENTO

2.1. Lo sviluppo della Seconda Versione del Modello di Organizzazione


La Società si è dotata in data 1 marzo 2010 di una prima versione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 ed ha proceduto alla nomina dell'Organismo di Vigilanza.

A seguito degli aggiornamenti normativi intervenuti e delle attività di efficace attuazione è emersa la necessità di procedere ad una rivisitazione del Modello di organizzazione anche al fine di meglio definire le logiche derivanti dalla presenza di un Gruppo soggetto alla direzione e coordinamento della controllante FINCHIVA S.P.A., che contestualmente all'aggiornamento del Modello di organizzazione della DISTILLERIA BERTOLINO si è per la prima volta dotata di un proprio Modello di organizzazione.

La nuova versione del Modello di organizzazione è stata predisposta secondo lo schema metodologico di seguito descritto.

- (1) Analisi del Modello di organizzazione esistente sotto il profilo dell'aggiornamento normativo e dei protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni previsti
- (2) Interviste ai referenti aziendali ed a componenti di organi di controllo

- (3) Mappatura dei rischi e gap analysis in una logica di Gruppo e con analisi lato-reato e lato-attività sensibile avendo riguardo ad una progressiva raffinazione dei rischi gravanti sul Gruppo e sulle singole società:



La duplice mappatura si rende necessaria in relazione alla tendenziale plurioffensività delle attività aziendali, per cui nel contesto di una specifica attività o processo aziendale possono essere potenzialmente commessi più reati presupposto, rendendo inefficiente il collegamento tra regole e singoli reati.

- (4) Sviluppo dei Modelli di organizzazione delle singole Società del Gruppo sulla base dell'articolazione organizzativa esistente e gli specifici rischi gravanti su ogni Società. In particolare sotto questo profilo si è proceduto per ogni Società e per ogni singola attività a rischio all'identificazione di dettaglio dei presidi di controllo tenuto conto dell'articolazione organizzativa esistente e delle modalità di formazione e attuazione delle decisioni.

Nella scelta dei presidi di controllo, in un “mix” tra segregazione di funzioni e flussi qualificati nei confronti dell’Organismo di Vigilanza, si è optato:

- Per i flussi qualificati dove le attività sono poste in essere tramite un’organizzazione di tipo esclusivamente o prevalentemente verticistico
- Per la segregazione di funzioni dove l’articolazione organizzativa dispiegata sia più ampia, in particolare con riferimento alla gestione della sicurezza sul lavoro.

2.2. Distilleria Bertolino e “Gruppo Bertolino”: la storia ed il Gruppo ad oggi

Il GRUPPO BERTOLINO è stato fondato ed è diretto dalla Famiglia Bertolino che, con tenacia e dedizione, ha creduto nell’ enorme potenzialità della propria terra, la Sicilia, ma ha saputo anche cogliere le diverse opportunità di investire in Italia, in Europa ed oltre oceano, in una logica sinergica e di “filiera” tra le attività svolte, raggiunta anche tramite l’ampliamento e la diversificazione delle fonti di approvvigionamento e degli strumenti commerciali.

La Distilleria Bertolino S.p.A., opera nel settore della lavorazione dei prodotti e sottoprodotti vitivinicoli (vino, vinacce e fecce) per la produzione di:

- alcole grezzo;
- acquavite di vino sia fresca che invecchiata;
- alcole neutro anche denaturato.

La Distilleria produce altresì:

- il tartrato di calcio, dalla lavorazione delle fecce da vino e
- semi di vinacciolo essiccati, utili all’industria olearia, oltre che ideali come combustibile “povero”, ossia biomassa per la produzione di energia.

Sotto il profilo degli eventi avversi, date le caratteristiche del processo produttivo e data l'evoluzione tecnologica ed i processi di sviluppo del sistema socio-economico, la "questione ambientale" risulta di primaria rilevanza.

Peraltro, visti anche i processi di urbanizzazione, tra le strategie adottate è presente anche la ri-localizzazione degli impianti produttivi presso la zona industriale di Partinico in via di definizione.

2.3. Governance e funzionigramma della DISTILLERIA BERTOLINO

Quanto al sistema di governance, la DISTILLERIA BERTOLINO si è dotata di un Consiglio di Amministrazione, con la previsione di un Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché di un Consigliere Delegato.

La Società si è dotata di un Collegio Sindacale, al quale è stata riservata anche l'attività di revisione legale.

Quanto all'organigramma, è da notare come presso la sede della Distilleria Bertolino in Partinico siano centralizzati gli uffici con competenze amministrative e gestionali relativi alle società del Gruppo.

Quanto alle funzioni aziendali sono state attivate:

- una funzione di Internal Audit, la cui attività è svolta dalla FINCHIVA con proprio personale
- La Direzione Generale
- La Direzione Amministrativa
- La Direzione di Stabilimento
- La Direzione Commerciale
- Responsabilità di funzione dell'area Contabilità e Bilancio
- Responsabilità di funzione per la gestione degli acquisti.
- La Responsabilità del Laboratorio

- E' prevista una specifica funzione addetta al ricevimento delle merci ed al ricevimento dei sottoprodotti di vinificazione.

Le funzioni aziendali riferiscono alla Direzione Amministrativa per le funzioni amministrative, alla Direzione Generale per le funzioni tecniche e la direzione di stabilimento, fatte salve le funzioni gestite direttamente da componenti del Consiglio di Amministrazione.

L'articolazione organizzativa è dunque di tipo fortemente verticistico, con un uso ridotto dei processi di delega.

Eccezione a tale impostazione è costituita dalla gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, per la quale è stata prevista, anche a seguito dell'adozione del Sistema di Gestione Sicurezza previsto dal D.lgs. 334/1999, un articolato organigramma della sicurezza: tali aspetti sono descritti in dettaglio nella parte dedicata alla prevenzione degli illeciti in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

SEZIONE 3.MAPPATURA DEI RISCHI-REATO: RILEVANZA DEI REATI-PRESUPPOSTO

Nella Sezione 1, al Punto 1., vengono descritti in ordine cronologico di introduzione i reati-presupposto della responsabilità ex D.lgs. 231/2001 (c.d. “catalogo dei reati-presupposto”).

Date le argomentazioni esposte nella Sezione 2 in relazione all’attività svolta dalla Società, alla storia della stessa ed al contesto socio-economico di riferimento, si ritiene possano assumere rilevanza i reati-presupposto esaminati nei Punti seguenti (c.d. “reati rilevanti”).

I reati “rilevanti” vengono analizzati nell’ordine in cui compaiono nell’articolato del D.lgs. 231/2001. Per ogni fattispecie vengono definiti in sintesi l’attinenza con l’attività svolta il livello di rischio ed esempi di possibili modalità commissive. Il raccordo tra i rischi-reato e le specifiche attività sensibili aziendali è rinvenibile nella Sezione 4 “Mappatura dei rischi-attività: esposizione delle attività aziendali ai rischi-reato”.

Nello specifico per tale mappatura sono stati utilizzati:

- Informazioni riportate nella Sezione 2
- Informazioni sugli eventi avversi che hanno riguardato nello specifico le Società
- Informazioni e serie storiche disponibili relativamente a Società che svolgono attività simili o ricadenti in settori nei quali sono presenti rischi simili

- Informazioni e serie storiche disponibili relativamente ai contesti socio economici di riferimento intesi con riferimento sia alla collocazione degli impianti sia ai mercati di approvvigionamento e di vendita

E' necessario in ogni caso sottolineare come gli elementi sopra esposti saranno analizzati:

1. alla luce della fondamentale funzione di filtro operata dai criteri dell'interesse e del vantaggio
2. alla luce del possibile ampliamento dello spettro delle condotte sanzionabili derivante dalla presenza di un gruppo societario, con ulteriori risvolti dati dalla dimensione transnazionale, per cui stante la non punibilità di una società straniera non avente stabile sede in Italia potrebbe in ogni caso configurarsi la punibilità delle Società del Gruppo qui considerate per condotte aventi elementi di internazionalità, vista anche la presenza tra i reati-presupposto dei reati associativi che sovente si caratterizzano per dinamiche che coinvolgono più soggetti giuridici.

3.1. Indebita percezione di erogazioni, truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, malversazione, anche nei confronti di istituzioni transnazionali

(Art. 24 D.lgs. 231/2001, artt. 319bis e 319ter Codice Penale)

Si tratta di condotte relative alla percezione di erogazioni pubbliche sulla base di presupposti non veritieri o false dichiarazioni, nonché della destinazione di risorse pubbliche per scopi diversi da quelli per i quali le risorse sono state erogate.

Le sanzioni per tali reati sono di tipo interdittivo e pecuniario.

IPOTESI DI CONDOTTE SANZIONABILI

- Una Società, con la complicità di funzionari pubblici infedeli, documenta falsamente l'utilizzo dell'alcool prodotto per finalità industriali ai fini dell'ottenimento di erogazioni pubbliche
- Una Società documenta falsamente la presenza dei requisiti per l'ottenimento di contributi pubblici (es. Legge 488, credito d'imposta, cassa integrazione) o rendiconta all'interno di progetti finanziati da enti pubblici spese non sostenute o sostenute solo parzialmente

3.2. Frode informatica, Delitti informatici con riferimento all'accesso abusivo a sistemi informatici ed al falso in documenti informatici

(Artt. 24 e 24bis D.lgs. 231/2001, Artt. 640ter, 615ter e 491bis Codice Penale)

Le fattispecie in esame sono caratterizzate:

- a) Nel caso dell'Art. 640ter, **Frode informatica**, dall'intenzione di indurre in errore, mediante artifici o raggiri, e procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto in danno altrui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti: l'azione può essere svolta direttamente da persone riferibili alla Società o in concorso con operatori "compiacenti" presso soggetti pubblici o privati (ad esempio coinvolti nel processo di esazione dei tributi).
- b) Nel caso dell'Art. 615ter, **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico**, dall'intenzione di introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero di mantenersi nello stesso contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.
- c) Nel caso dell'Art. 491bis, **Falsità in documenti informatici**, dall'alterazione di documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria (che pertanto siano in possesso dei requisiti per l'equiparazione agli equivalenti documenti cartacei, es. firma digitale e marcatura temporale).

Le sanzioni per tali reati sono di tipo interdittivo e pecuniario.

IPOSTESI DI CONDOTTE SANZIONABILI

- Una Società accede ai sistemi informatici di PPAA o di terzi per modificare le informazioni in essi contenute
- Una Società si avvale di funzionari compiacenti di PPAA interlocutori (es. Agenzia Entrate, AGEA, Dogane) per modificare le informazioni contenute nei sistemi informatici dei quali tali funzionari sono operatori
- Una Società produce copie informatiche aventi valore di prova di documenti cartacei modificandone il contenuto

3.3.Reati associativi e delitti di criminalità organizzata – Ricettazione, riciclaggio e reimpiego - Reati c.d. “transnazionali”

(art. 24ter D.lgs. 231/2001, artt. 416 e 416bis Codice Penale, Art. 25 octies D.lgs. 231/2001, Artt. 648, 648bis e 648ter Codice Penale, Legge 146/2006)

L'art. 24ter D.lgs. 231/2001 inserisce tra i reati presupposto della responsabilità degli enti fattispecie che possono assumere particolare rilievo alla luce della loro forte vis espansiva.

Nel caso di **associazione a delinquere** c.d. “semplice (art. 416 C.P.) sono punite le ipotesi in cui tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti.

Il reato è contraddistinto da un vincolo associativo stabile, un programma criminoso riferito ad un insieme indeterminato di fatti delittuosi, una struttura organizzativa idonea alla realizzazione del programma medesimo.

Da notare inoltre come il c.d. “concorso esterno” sia configurabile anche nel reato di associazione per delinquere “semplice” potendo quindi far rientrare anche le condotte di tipo “meramente” agevolativo dell'associazione a delinquere stessa.

Quanto all'**associazione di tipo mafioso** prevista dall'art. 416 bis c.p. se, da un lato, presenta requisiti strutturali simili al reato associativo “semplice”, dall'altro si differenzia per tali elementi ulteriori:

1. i mezzi utilizzati - il **metodo mafioso**, come “forza di intimidazione del vincolo associativo”

2. fini perseguiti - il **programma associativo**, e cioè “acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici”, nonché “realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero “impedire il libero esercizio del voto” o “procurare voti a sé o ad altri in occasione delle consultazioni elettorali.

Si ritiene inoltre necessario trattare in questa sede la responsabilità degli enti collettivi dipendente dai c.d. “reati transnazionali”, responsabilità introdotta dalla Legge 146/2006.

Tale norma, caso unico di previsione di responsabilità degli enti derivante da norme esterne al D.lgs. 231/2001, ingiunge di ricomprendere nello spettro di attenzione del Modello di organizzazione quelle condotte di carattere associativo che comportino un interesse o vantaggio del Gruppo, anche dove tali condotte siano state poste in essere in due o più Stati diversi da quello italiano.

Le condotte sopra descritte possono spesso riscontrarsi in connessione con quelle di cui all’art. 25 octies, che fanno riferimento a:

- Ricettazione, quale acquisto, ricezione o occultamento
- Riciclaggio, quale operazione volta a ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa
- Impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Le sanzioni per tali reati sono di tipo interdittivo e pecuniario.

IPOSTESI DI CONDOTTE SANZIONABILI

- Una Società si avvale di altre Società con sede in Stati diversi al fine di costruire una c.d. “frode carosello” per eludere gli obblighi fiscali
- Una Società si avvale di fatture per operazioni inesistenti emesse da altre Società
- Una Società utilizza flussi finanziari provenienti da soggetti riferibili ad organizzazioni criminali per acquisire il possesso di attività economiche
- Una Società si avvale del supporto di soggetti riferibili ad organizzazioni criminali al fine di assumere o mantenere un ruolo preminente su un determinato mercato territoriale.

3.4. Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione

(Art. 25 D.lgs. 231/2001, Artt. 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 321, 322, 322bis Codice Penale)

Tale macro-area di reati presupposto si presenta molto articolata anche a seguito delle recenti riforme legislative. In particolare, con **la legge 6 novembre 2012, n. 190** è stata varata una nuova normativa tesa a prevenire e reprimere più efficacemente fenomeni di corruzione e illegalità nella pubblica amministrazione.

Le fattispecie, a seguito dell'indicata riforma, prevedono la punibilità del pubblico ufficiale e/o incaricato di pubblico servizio (anche riferibile alle Comunità Europee o a stati esteri ex Art. 322bis) che costringe (Art. 317 **Concussione**), induce (Art. 319quater **Induzione indebita a dare o promettere utilità**) o che riceve (Art. 318 **Corruzione per l'esercizio della funzione**, Art. 319 **Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio**, Art. 319ter **Corruzione in atti giudiziari**), nonché la punibilità del **Corrotto** (Art. 321) e dell'**Indotto** (Art. 319quater comma 2).

Le sanzioni per tali reati sono di tipo interdittivo e pecuniario.

IPOTESI DI CONDOTTE SANZIONABILI

- In generale, offrire a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio denaro o altra utilità per porre in essere atti contrari al proprio dovere d'ufficio (es. provvedimenti autorizzativi, mancata verbalizzazione di contestazioni a seguito di ispezioni) o dovuti (es. emettere un

provvedimento dovuto ma in violazione del principio dell'esame delle pratiche in ordine cronologico)

- Quale condotta propedeutica, la creazione di fondi neri tramite operazioni parzialmente o totalmente inesistenti o la destinazione indiretta del denaro o altra utilità tramite assegnazione di forniture, donazioni, sponsorizzazioni, assunzioni di personale

3.5.Reati societari

(Art. 25ter D.lgs. 231/2001, Artt. 2621, 2622, 2623, 2625, 2632, 2626, 2627, 2628, 2629, 2633, 2636, 2637, 2629bis, 2638, 2635 Codice Civile)

I reati societari devono essere considerati ai fini dell'analisi come categoria unitaria in quanto prevedono specifici criteri per l'imputazione della responsabilità alla Società e per l'identificazione delle persone fisiche dalla cui azione può derivare la contestazione alla Società stessa: in particolare (I) si considera solo il requisito dell'interesse (con esclusione dunque del vantaggio), (II) la definizione di soggetto apicale è ristretta ad amministratori (categoria nella quale fare rientrare tutti gli appartenenti all'organo dirigente della Società e quindi anche i consiglieri di amministrazione), ai direttori generali ed ai liquidatori; infine (III) i soggetti sottoposti sono solo quelli soggetti a vigilanza degli specifici soggetti apicali sopra richiamati.

le ipotesi di seguito elencate possono essere ad oggi considerate rilevanti:

(a) Artt.2621 e 2622 False comunicazioni sociali

Le ipotesi di reato in oggetto si realizzano tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa

intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge (nel caso dell'art. 2622, si ha come elemento aggiuntivo il fatto che i comportamenti descritti abbiano cagionato un danno patrimoniale alla società, ai soci ed ai creditori).

(b) art.2625 **Impedito controllo**

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione. La fattispecie può essere collegata a quella di false comunicazioni sociali sopra esaminata.

(c) Art.2628 **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante**

In reato consiste nell'acquisto o sottoscrizione, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali, nonché di azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

(d) Art.2629 **Operazioni in pregiudizio dei creditori**

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori; in ogni caso il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

(e) Art. 2632 **Formazione fittizia del capitale sociale**

La commissione del reato potrebbe essere funzionale alla dimostrazione dei requisiti di tipo economico-finanziario utili, ad esempio, all'ottenimento di finanziamenti sia privati che pubblici (per i quali è talvolta necessario il

possesso di capitale sociale proporzionato all'ammontare del contributo pubblico).

(f) Art. 2635 **Corruzione tra privati**

Il reato è contestabile qualora si offra agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, denaro o altra utilità, per sé o per altri, per compiere od omettere atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società cui essi sono riferibili.

(g) Art. 2638 **Ostacolo alle funzioni di vigilanza**

La Distilleria Bertolino è soggetta a vigilanza dell'AVCP per le attività come assuntore dello Stato.

Le sanzioni per tali reati sono esclusivamente di tipo pecuniario.

3.6.Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

(Art. 25 septies, Artt. 589, 590 Codice Penale)

Le condotte fanno riferimento a morte o lesioni gravi o gravissime dove vi sia contestuale violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Si deve notare che in relazione all'omicidio colposo esistono due fattispecie, con il riconoscimento di una ulteriore gravità qualora l'omicidio sia contestuale all'assenza di una valutazione dei rischi connessa alla sicurezza sul lavoro.

Le attività svolte dalla DISTILLERIA BERTOLINO presentano rilevanti profili di rischio in relazione agli infortuni del lavoratore, che pertanto giustificano l'attivazione dei presidi dettagliati nell'art. 30 del D.lgs. 81/2008.

Peraltro, il già citato D.lgs. 334/1999 già prevede adempimenti in qualche modo anticipatori della logica dell'art. 30 sopra richiamato.

Da notare, in ogni caso, come la valutazione dell'interesse o vantaggio debba intendersi quale risparmio derivante dalla mancata adozione dei necessari presidi, per cui nella valutazione dei potenziali eventi dannosi dovrà essere evidenziata la effettiva sussistenza di tali elementi, che potrebbe non emergere in relazione ad eventi causati da negligenza degli operatori nello svolgimento di meri compiti esecutivi;

Le sanzioni per tali reati sono di tipo interdittivo e pecuniario.

3.7.Reati ambientali

(Art. 25undecies D.lgs. 231/2001, D.lgs. 152/2006)

I reati ambientali, nonostante la loro numerosità e differente rilevanza per la DISTILLERIA BERTOLINO, vengono qui trattati come categoria unitaria alla luce di alcune caratteristiche comuni aventi conseguenze rilevanti anche in termini di mappatura e conseguente graduazione del rischio.

In particolare:

- a) Si tratta di reati “di pericolo astratto” per i quali non è necessario il verificarsi di un danno o di un pericolo concreto per l’ambiente;
- b) Tra i reati-presupposto introdotti figurano reati di natura contravvenzionale per i quali è dunque sufficiente l’elemento della colpa.

Sotto questo profilo è necessario in ogni caso operare una distinzione rispetto alle ipotesi di omicidio o lesioni colpose gravi o gravissime con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in quanto per queste ultime si è in presenza di reati di evento mentre i reati ambientali sono qualificabili come reati di mera condotta. Resta tuttavia analoga la valutazione dell’interesse o vantaggio da intendersi quale risparmio derivante dalla mancata adozione dei necessari presidi di carattere ambientale, per cui nella valutazione dei potenziali eventi dannosi dovrà essere evidenziata la effettiva sussistenza di tali elementi (che potrebbe non emergere in relazione ad eventi causati da negligenza degli operatori nello svolgimento di meri compiti esecutivi quali ad

esempio la manutenzione di presidi o infrastrutture o la compilazione di formulari);

- c) La rilevanza, anche grazie alla finestra d'entrata costituita dall'associazione a delinquere "semplice", di reati ambientali non previsti quali reati-presupposto e tuttavia strettamente connessi per caratteristiche a questi ultimi (ad esempio il disastro ambientale o il danneggiamento idrico).

Vista la numerosità ed eterogeneità delle fattispecie introdotte, di seguito si riporta uno schema riepilogativo che descrive le fattispecie rilevanti.

Le sanzioni per tali reati sono di tipo interdittivo e pecuniario.

REATI-PRESUPPOSTO AMBIENTALI RILEVANTI
Scarico di acque reflue industriali in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione (rispettivamente art. 137, commi 2 e 3, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
Scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari (art. 137, comma 5, primo e secondo periodo, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a) e b), d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
Miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256, comma 5, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
NB tali condotte sono relative anche all'avvalersi di tali soggetti permanendo un onere di sorveglianza ed una corresponsabilità fino ad avvenuto smaltimento o recupero

<p>Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, primo e secondo periodo, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152)</p> <p>NB tale condotta è relativa anche alla creazione di una discarica “di fatto” (es. stoccaggio provvisorio che superi i termini e volumi consentiti)</p>
<p>Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee ed omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (art. 257, commi 1 e 2, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152)</p> <p>NB obbligo di comunicazione degli eventi e bonifica come causa di estinzione del reato</p>
<p>Predisposizione od uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti (art. 258, comma 4 e art. 260-bis, commi 6 e 7, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152)</p>
<p>Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152)</p> <p>NB condotta “onnicomprensiva” relativa all’utilizzo del complesso di uomini e mezzi per attività diverse rispetto a quelle dichiarate</p>
<p>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152)</p> <p>NB condotta “onnicomprensiva” relativa all’utilizzo del complesso di uomini e mezzi per attività diverse rispetto a quelle dichiarate</p>
<p>Inquinamento atmosferico (art. 279, comma 5, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152)</p>

IPOTESI DI CONDOTTE SANZIONABILI

- Una Società utilizza la logistica propria e di gruppo per attività non autorizzate di trattamento dei rifiuti

- Una Società utilizza i propri impianti di trattamento di rifiuti e/o sottoprodotti per il trattamento di rifiuti e/o sottoprodotti diversi da quelli per i quali sussiste autorizzazione
- Una Società produce ed immette reflui o fumi qualitativamente diversi da quelli per i quali sussiste autorizzazione
- A causa di incidenti o inadeguatezza degli impianti si ha sversamento nelle acque, nel suolo e nel sottosuolo di rifiuti o prodotti delle Società
- Al fine di evitare l'applicazione di sanzioni o di ridurre i costi vengono emessi, anche grazie alla complicità di soggetti esterni, falsi certificati di analisi dei rifiuti prodotti

SEZIONE 4.MAPPATURA DEI RISCHI-ATTIVITA': ESPOSIZIONE DELLE ATTIVITA' AZIENDALI AI RISCHI- REATO

PREMESSA

Di seguito si riporta l'analisi delle specifiche attività sensibili identificate nonché delle fonti di rischio e delle azioni/protocolli adottati per la riduzione dei rischi.

Si sottolinea che tutte le azioni nel seguito identificate dovranno essere supportate da adeguati sistemi di gestione delle informazioni in grado di formare la prova giuridica dell'efficace attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

A.01.GESTIONE COMMERCIALE

1.Sensibilità dell'attività ed identificazione di dettaglio delle attività

Per “Gestione Commerciale” si intende il complesso di attività relative a:

- Gestione delle strategie commerciali anche con riferimento (1) alle caratteristiche dei prodotti ed ai mercati di destinazione (es. industriale, alimentare) e (2) all'utilizzo di contributi ed erogazioni pubbliche
- Gestione dei singoli rapporti commerciali
- Gestione della fatturazione attiva
- Gestione delle attività di sviluppo commerciale

Pertanto, le attività relative alla Gestione commerciale costituiscono attività sensibili in quanto:

- a. Sulla base delle strategie commerciali/produttive prescelte possono trovare applicazione norme di legge che prevedono allocazione di erogazioni e risorse pubbliche o l'attivazione di specifiche autorizzazioni
- b. La corretta esposizione dei dati in fattura e l'esistenza dei presupposti per l'emissione rilevano sia con riferimento agli specifici aspetti di carattere fiscale e doganale sia rispetto al generale obbligo di corretta gestione delle risorse finanziarie come da art. 6 del D.lgs. 231/2001

2.Articolazione generale dei protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni con riferimento alle attività sensibili

Di seguito sono definiti a livello generale i protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni con riferimento alle attività sensibili identificate al Punto 1. I protocolli così definiti saranno oggetto al successivo Punto 3. di Gap Analysis, identificazione delle aree di intervento prioritario e relative modalità di intervento.

Gli interventi così identificati troveranno regolamentazione in specifiche procedure di dettaglio.

- I. Gestione dei rapporti con pubbliche amministrazioni in quanto committenti, titolari al rilascio di autorizzazioni, titolari di poteri di erogazione o allocazione di risorse pubbliche: identificazione dei soggetti interni e esterni incaricati con previsione di procure o deleghe, trasparenza e (compatibilmente con l'articolazione organizzativa) segregazione di funzioni nella predisposizione e comunicazioni di documenti e informazioni, astensione da qualsiasi comportamento volto a condizionare l'emissione e il contenuto di atti o decisioni da parte delle pubbliche amministrazioni – il tutto con onere di rendicontazione periodica all'Organo Dirigente e all'Organismo di Vigilanza
- II. Quale riflesso in negativo del Protocollo I, adozione di procedure volte ad evitare che soggetti non in possesso dei necessari poteri possano manifestare all'esterno la volontà della Società

- III. Gestione delle strategie produttivo/commerciali: tracciabilità dei sistemi di formazione delle decisioni prevedendo schede di evidenza da inviare all'Organismo di Vigilanza, contenenti le motivazioni e le informazioni a supporto delle decisioni adottate sia sotto il profilo normativo che sotto il profilo commerciale
- IV. In raccordo con i protocolli di cui all'Attività Sensibile A.02, previsione di strumenti di tracciabilità atti a dimostrare la coerenza qualitativa, quantitativa e normativa tra prodotto oggetto dell'accordo con il cliente e prodotto effettivamente venduto
- V. Segregazione di funzioni con riferimento alla fatturazione attiva: distinzione tra il soggetto che conclude l'accordo, il soggetto che traduce nel contenuto della fattura gli accordi e le norme di legge applicabili in ragione delle caratteristiche del prodotto venduto, delle caratteristiche del destinatario e del luogo di destinazione dello stesso; gestione degli eventuali aspetti fiscali e doganali da parte di soggetti identificati come da Protocollo I.

3. Gap Analysis e azioni per la riduzione del rischio

[OMISSIS]

A.02.GESTIONE PRODUZIONE

1.Sensibilità dell'attività in relazione alle Società del Gruppo ed identificazione di dettaglio delle attività

Per “Gestione Produzione” si intende il complesso di attività relative a:

- Controllo ed accettazione di prodotti e servizi in input
- Processo produttivo
- Tracciabilità e controlli di qualità dei prodotti
- Tracciabilità della movimentazione dei prodotti

Pertanto, le attività relative alla Gestione Produzione costituiscono attività sensibili in quanto:

- a. L'attività di controllo e accettazione di prodotti in input nonché di verifica della qualità degli stessi è soggetta a norme di legge
- b. Il processo produttivo comporta l'implementazione di sistemi in grado di tracciare le caratteristiche del prodotto nonché l'assenza di violazioni alla normativa doganale
- c. Il controllo e la tracciabilità della movimentazione e del trasporto dei prodotti soggetti al regime delle accise costituiscono momento fondamentale ai fini della prevenzione degli illeciti

2.Articolazione generale dei protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni con riferimento alle attività sensibili

Di seguito sono definiti a livello generale i protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni con riferimento alle attività sensibili identificate al Punto 1. I protocolli così definiti saranno oggetto al successivo Punto 3. di Gap Analysis, identificazione delle aree di intervento prioritario e relative modalità di intervento.

Gli interventi così identificati troveranno regolamentazione in specifiche procedure di dettaglio.

- I. Gestione dei rapporti con pubbliche amministrazioni in quanto competenti ai controlli sul rispetto dei regimi fiscali e doganali applicabili: identificazione dei soggetti interni e esterni incaricati con previsione di procure o deleghe, trasparenza e (dove opportuno) segregazione di funzioni nella predisposizione e comunicazioni di documenti e informazioni, astensione da qualsiasi comportamento volto a condizionare l'emissione e il contenuto di atti o decisioni da parte delle pubbliche amministrazioni – il tutto con onere di rendicontazione periodica all'Organo Dirigente e all'Organismo di Vigilanza
- II. Quale riflesso in negativo del Protocollo I, adozione di procedure volte ad evitare che soggetti non in possesso dei necessari poteri possano manifestare all'esterno la volontà delle Società
- III. Adozione di procedure atte a tracciare le attività di accettazione dei sottoprodotti di vinificazione e del vino da avviare a distillazione
- IV. Adozione di procedure atte a dimostrare l'esistenza di presidi per la prevenzione, all'interno degli impianti di produzione, di condotte fraudolente rispetto alle norme fiscali e doganali vigenti

- V. Adozione di procedure atte a tracciare la produzione e a dimostrare la conformità dei prodotti sia rispetto alle norme di legge eventualmente applicabili sia rispetto alle condizioni commerciali concordate
- VI. Adozione di procedure atte a dimostrare l'esistenza di presidi per la prevenzione, nel corso delle attività di movimentazione dei prodotti soggetti a regime delle accise, di condotte fraudolente rispetto alle norme fiscali e doganali vigenti

3. Gap Analysis e azioni per la riduzione del rischio

[OMISSIS]

A.03.GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI E DEL PERSONALE

1.Sensibilità dell'attività in relazione alle Società del Gruppo ed identificazione di dettaglio delle attività

Per Gestione degli approvvigionamenti si intende:

- 1) La gestione degli approvvigionamenti infragruppo
- 2) La gestione dei fornitori “obbligatori” di sottoprodotti della vinificazione e relativa filiera
- 3) La qualificazione dei fornitori e la gestione degli approvvigionamenti sensibili in quanto direttamente connessi alle attività produttive
- 4) La gestione dei servizi immateriali e di intermediazione

Per Gestione del personale si intende:

- 1) attività di selezione, assunzione e gestione dei rapporti con il personale, ivi compresi l'identificazione delle mansioni e dei correlati poteri e responsabilità
- 2) gestione delle attività informative e formative volte a garantire la conoscenza e l'effettiva applicazione del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001

Le attività relative alla gestione degli approvvigionamenti, pertanto, costituiscono attività sensibili in quanto:

- a. La filiera delle forniture costituisce uno dei “punti di accesso” di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa in quanto l’imposizione dei fornitori è in grado di condizionare progressivamente le scelte imprenditoriali
- b. La filiera delle forniture si pone come “antecedente logico” alla commercializzazione dei prodotti con le relative conseguenze in relazione ai reati relativi alla correttezza delle pratiche commerciali (si vedano in proposito anche le attività sensibili A.01 ed A.02)
- c. Le forniture costituiscono il “luogo” principale di pratiche volte alla creazione di provviste non tracciabili (c.d. “fondi neri”) utilizzabili per pratiche commerciali scorrette, corruzione di pubblici ufficiali o destinabili a organizzazioni criminali
- d. I fornitori possono rivestire ruoli di interfaccia con le pubbliche amministrazioni con i relativi rischi-reato

Le attività di gestione del personale, a loro volta, costituiscono attività sensibili in quanto:

- e. Il personale può essere veicolo e insieme schermo dell’infiltrazione di organizzazioni criminali, in quanto lo stesso può essere imposto in luogo di altre forme di pagamento, o può nei fatti vedersi attribuiti poteri gestori tali da assumere il controllo di articolazioni della Società
- f. La gestione del personale può essere luogo per la commissione di reati-presupposto, ad esempio con riferimento alla percezione di erogazioni pubbliche o decontribuzioni
- g. La informazione e formazione del personale costituisce momento fondamentale per garantire l’efficace attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001.

2.Articolazione generale dei protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni con riferimento alle attività sensibili

Di seguito sono definiti a livello generale i protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni con riferimento alle attività sensibili identificate al Punto 1. I protocolli così definiti saranno oggetto al successivo Punto 3. di Gap Analysis, identificazione delle aree di intervento prioritario e relative modalità di intervento.

Gli interventi così identificati troveranno regolamentazione in specifiche procedure di dettaglio.

- I. Procedure atte a documentare il rispetto delle norme di legge con riferimento ai fornitori di sottoprodotti della vinificazione
- II. Qualificazione e controllo dei fornitori sensibili in filiera non infragruppo con particolare riferimento a materie prime, semilavorati, prodotti destinati a lavorazione, logistica e trasporti
- III. Gestione delle attività di controllo alla ricezione del prodotto o del servizio approvvigionato: evidenza delle attività svolte e dei controlli effettuati, relativi alla corrispondenza tra ordinato e approvvigionato, alla conformità dell'approvvigionamento sotto il profilo normativo, qualitativo e quantitativo, ai soggetti esterni che si pongono come interfaccia in tale fase (es. trasportatori), con evidenza di eventuali anomalie
- IV. Gestione conforme delle forniture immateriali atte a documentarne l'effettiva coerenza con i costi sostenuti
- V. Gestione del personale - selezione, assunzione ed attribuzione di mansioni: evidenza dei criteri di selezione utilizzati e dell'esplicitazione

in positivo ed in negativo delle mansioni assegnate, ivi comprese le eventuali successive modifiche.

- VI. Gestione amministrativa del personale: evidenza dell'utilizzo di strumenti agevolativi e validazione del corretto utilizzo di tali strumenti
- VII. Gestione del personale per la corretta applicazione del Modello di organizzazione: previsione di piani formativi e di strumenti per la verifica on the job della conoscenza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e dell'efficace attuazione dello stesso.

3. Gap Analysis e azioni per la riduzione del rischio

[OMISSIS]

A.04.GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE E DEGLI ADEMPIMENTI SOCIETARI

1.Sensibilità dell'attività in relazione alle Società del Gruppo ed identificazione di dettaglio delle attività

Per “Gestione amministrativa, contabile e degli adempimenti societari” si intende:

- Gestione degli incassi e dei pagamenti
- Gestione dei rapporti con il sistema bancario e finanziario
- Gestione della contabilizzazione, in quanto attività in grado di dare evidenza delle operazioni relative al ciclo attivo e passivo
- Gestione del bilancio e degli adempimenti societari, ivi compresi il calcolo ed il versamento delle imposte, in quanto attività in grado di dare evidenza esterna dell'andamento della Società e delle informazioni e degli eventi rilevanti alla stessa riferibili

Le attività sopra indicate, pertanto, costituiscono attività sensibili in quanto:

- a. La gestione degli incassi e dei pagamenti, oltre alla rilevanza con riferimento a specifici reati-presupposto quali ad esempio i reati associativi, assume valore trasversale con riferimento alla gestione delle risorse finanziarie quale requisito fondamentale per l'idoneità del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001
- b. Uguale rilevanza, sul piano “strategico”, riveste la gestione dei rapporti con il sistema bancario e finanziario; inoltre la gestione economico-

finanziaria della Società e l'acquisizione di fonti di sostegno allo sviluppo della stessa costituiscono potenziale punto di accesso di organizzazioni criminali (si veda anche quanto previsto in relazione all'attività A.01)

- c. La gestione della contabilizzazione costituisce “chiusura” del ciclo attivo e passivo e momento di evidenza delle informazioni relative agli stessi anche in riferimento ai rapporti con partner e fornitori
- d. La gestione del bilancio e degli adempimenti societari costituiscono momento di evidenza esterna nei confronti del mercato, dei clienti, dei fornitori, dei partner e degli enti di controllo

2.Articolazione generale dei protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni con riferimento alle attività sensibili

Di seguito sono definiti a livello generale i protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni con riferimento alle attività sensibili identificate al Punto 1. I protocolli così definiti saranno oggetto al successivo Punto 3. di Gap Analysis, identificazione delle aree di intervento prioritario e relative modalità di intervento.

Gli interventi così identificati troveranno regolamentazione in specifiche procedure di dettaglio.

- I. Gestione degli incassi e dei pagamenti: evidenza della tracciabilità di tali operazioni e dei soggetti addetti alle stesse i quali dovranno essere in possesso di specifica delega. Flussi qualificati all'Organismo di Vigilanza sulla base dell'identificazione dei soggetti e di soglie qualitative e quantitative per singola operazione

- II. Gestione dei rapporti con il sistema finanziario e bancario: previsione di specifiche procure e deleghe per i rapporti con tali soggetti finalizzati all'apertura e chiusura di conti nonché alla revisione delle condizioni applicate e all'attivazione di nuovi strumenti di finanziamento o similari, questi ultimi con la previsione di flussi qualificati nei confronti dell'Organismo di Vigilanza
- III. Finanziamenti da soggetti diversi: previsione di specifici flussi qualificati preventivi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza
- IV. Flussi qualificati nei confronti dell'Organismo di Vigilanza per qualsiasi variazione della compagine societaria nonché per qualsiasi operazione di acquisizione o affitto di azienda, per la vendita o acquisto di immobili o per qualsiasi operazione straordinaria
- V. Gestione del bilancio e degli adempimenti societari, Gestione della contabilizzazione: evidenza di sistemi di tracciabilità degli accessi e delle operazioni nonché di regole condivise per la contabilizzazione e l'utilizzo del piano dei conti.

3. Gap Analysis e azioni per la riduzione del rischio

[OMISSIS]

A.05.GESTIONE ORGANIZZATIVA DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Come detto in sede di mappatura dei rischi-reato, la Distilleria Bertolino svolge attività che comportano rilevanti rischi per la salute e sicurezza sul lavoro, ed è in particolare soggetta alle previsioni del D.lgs. 334/1999 in quanto esposta a rischio di incidente rilevante.

Quanto sopra comporta la necessità di attribuire a tali attività la dimensione organizzativa che è propria non solo dell'art. 6 del D.lgs. 231/2001 bensì anche dell'art. 30 del D.lgs. 81/2008 che elenca ulteriori requisiti "specifici" della prevenzione degli illeciti in materia di sicurezza sul lavoro.

In particolare, l'art. 30 fa riferimento alla possibilità di ottenere il beneficio dell'esimente tramite un sistema aziendale per la gestione degli obblighi di legge relativi a:

- a) rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) attività di sorveglianza sanitaria;
- e) attività di informazione e formazione dei lavoratori;

- f) attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) **periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.**

prevedendo **idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione di tali attività** nonché, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'**articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio.**”

L'ottenimento dell'esimente comporta, dunque, la necessità di creare un vero e proprio sistema di gestione per la sicurezza sul lavoro (SGSL) in grado di documentare la sostenibilità giuridica e operativa delle azioni a riduzione del danno, nonché il monitoraggio sull'effettiva attuazione delle azioni e sui comportamenti dei singoli operatori.

In tale ottica, lo stesso concetto di gap analysis utilizzato per le altre “attività sensibili” ha relativa valenza in quanto in questo caso si richiede un sostanziale salto di qualità verso una logica di tipo organizzativo, come d'altra parte nello spirito del D.lgs. 81/2008.

La giurisprudenza in materia (valga per tutti il “caso” Truck Center) ha ulteriormente evidenziato come esista una sostanziale diversità tra Documento di Valutazione dei Rischi e Modello di organizzazione e come solo quest'ultimo debba essere considerato ai fini della valutazione dell'esimente, pur potendo richiamare determinati passaggi del DVR al fine di una efficiente integrazione.

In tale contesto rileva l'applicazione del D.lgs. 334/1999, il quale prevede l'obbligo di creare, con riferimento alla prevenzione degli incidenti rilevanti ed alla gestione delle emergenze, un Sistema di Gestione della Sicurezza che trova una certa sovrapposizione con i criteri successivamente introdotti a livello generale dall'art. 30 del D.lgs. 81/2008.

Pertanto il quadro di riferimento per l'articolazione del SGSL ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 81/2008 è costituito:

- dai requisiti descritti dallo stesso art. 30 e sopra richiamati
- dai requisiti del Sistema di Gestione della Sicurezza ex D.lgs. 334/1999 come dettagliati nell'Allegato III del Decreto stesso ed in particolare:
 - a. Politica di prevenzione
 - b. Identificazione della struttura organizzativa, della prassi, delle procedure, dei procedimenti e delle risorse
 - c. Organizzazione e personale
 - d. Procedure per l'identificazione dei pericoli
 - e. Procedure ed istruzioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza
 - f. Gestione delle modifiche
 - g. Pianificazione di emergenza
 - h. Controllo delle prestazioni e revisione periodica

Tale gestione, già presente all'interno della Società, sarà utilizzata in un'ottica di inclusione delle attività diverse rispetto a quelle di gestione delle emergenze e prevenzione degli incidenti rilevanti

- dai contenuti della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 11 luglio 2011, la quale permette di evidenziare gli aspetti specifici del Modello di organizzazione non coperti dal SGSL quali in particolare il sistema sanzionatorio ed i flussi qualificati nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

A.06.GESTIONE ORGANIZZATIVA DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA AMBIENTALE

1.Sensibilità dell'attività in relazione alle Società del Gruppo ed identificazione di dettaglio delle attività

Il significato attribuito all'espressione "Gestione organizzativa degli obblighi in materia ambientale" nel contesto del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 e le conseguenti attività da sottoporre a monitoraggio sono desumibili dalla relativa mappatura dei rischi-reato di cui alla Sezione 3:

- violazione delle norme in materia di reflui industriali
- violazione delle norme in materia di emissioni in atmosfera
- violazione delle norme in materia di smaltimento dei rifiuti non pericolosi prodotti
- violazione dei principi normativi in tema di classificazione di rifiuti e sottoprodotti
- utilizzo degli impianti e della logistica per finalità di traffico illecito di rifiuti (nell'accezione più ampia, dallo smaltimento al mero trasporto)

Le condotte da prevenire possono essere sia di tipo doloso che colposo e pertanto originate anche dalla semplice negligenza intesa come violazione anche inconsapevole di regole cautelari, sempre tenuto conto della necessaria presenza di un interesse o vantaggio della Società, da interpretarsi in particolare come vantaggio economico derivante dai minori costi economici e

organizzativi derivanti da una gestione dolosa o negligente delle attività in oggetto.

2.Articolazione generale dei protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni con riferimento alle attività sensibili

Di seguito sono definiti a livello generale i protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni con riferimento alle attività sensibili identificate al Punto 1. I protocolli così definiti saranno oggetto al successivo Punto 3. di Gap Analysis, identificazione delle aree di intervento prioritario e relative modalità di intervento.

I. Individuazione dei requisiti legali- Obblighi ed autorizzazioni

Per individuazione e corretta gestione dei requisiti legali deve intendersi l'identificazione e corretta gestione dei requisiti legali che vincolano lo svolgimento dell'attività sotto il profilo autorizzativo, tecnico e procedurale: devono esistere specifiche procedure volte ad analizzare la corrispondenza tra obblighi gravanti e specifiche attività svolte dalla Distilleria Bertolino.

Obiettivo del Modello di organizzazione è garantire che all'interno dell'organizzazione vi sia piena condivisione del quadro normativo, regolamentare e contrattuale in cui la Società si trova ad operare e che al quadro così tracciato corrispondano specifiche procedure volte a garantire la conformità delle decisioni adottate e dei relativi comportamenti operativi.

Tale obiettivo deve essere raggiunto mediante piena condivisione degli eventuali aggiornamenti normativi e contrattuali e mediante

l'attivazione di specifici flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Deve inoltre essere presente una specifica procedura aziendale per la valutazione dell'assetto normativo, eventualmente riferendosi a quanto al riguardo riportato nella norma tecnica ISO 14000 relativa ai sistemi di gestione ambientale o nel regolamento EMAS.

II. Rapporto tra stato attività svolta e stato dei luoghi – Interconnessioni ed individuazione dei rischi interni ed esterni con riferimento alla produzione di reflui industriali, alle emissioni in atmosfera ed al rischio di incidenti rilevanti

Le attività svolte dalla Società comportano una stretta connessione tra rischio ambientale e stato dei luoghi in cui tali attività si svolgono.

Quanto sopra in quanto:

1. eventi che occorrono in luoghi alle stesse riferibili possono avere conseguenze rilevanti sullo stato ambientale dei luoghi alle stesse connessi (suolo, sottosuolo, acque)
2. le attività possono svolgersi o avere refluenze su luoghi non soggetti a disponibilità e/o controllo della stessa (luoghi pubblici o in ogni caso riferibili a terzi).

E' quindi necessario che la Società preveda, aggiorni e renda conoscibile a tutti i soggetti interessati riferibili all'organigramma delle Società una specifica valutazione dei rischi ambientali interni ed esterni che tenga conto almeno:

1. Del quadro normativo vigente
2. Dello stato dei luoghi

3. Dei possibili eventi con specifiche valutazioni secondo una matrice “probabilità X impatto”
4. Delle possibili misure di mitigazione del rischio
5. Delle risorse finanziarie necessarie

Dove opportuno devono essere richiesti sul punto specifici pareri a soggetti esterni.

Tale valutazione deve essere condotta con il coinvolgimento di soggetti in grado, complessivamente, di mettere in campo le competenze di tipo tecnico, economico-finanziario ed organizzativo necessarie.

Sull'attività di valutazione e sui relativi aggiornamenti e stati di avanzamento devono essere previsti specifici flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

III. Gestione dei rifiuti e rischio di filiera

La gestione dei rifiuti rileva in relazione alla produzione di rifiuti propri ed all'avvio degli stessi a smaltimento, con le conseguenti relazioni con la filiera del trasporto, conferimento e smaltimento degli stessi

Data la caratterizzazione e la quantità dei rifiuti prodotti, anche alla luce del processo produttivo volto al recupero della maggiore quantità possibile dei sottoprodotti in input anche tramite utilizzo per la produzione di energia, l'attività presenta profili di rischio di medio-bassa entità.

3. Gap Analysis e azioni per la riduzione del rischio

[OMISSIS]

SEZIONE 6.APPARATO SANZIONATORIO

6.1. Sanzioni per le violazioni commesse dai dipendenti

Quanto ai lavoratori dipendenti, l'apparato disciplinare e sanzionatorio si richiama per tipologia delle sanzioni e modalità di irrogazione a quanto previsto da norme di legge e regolamento, con particolare riferimento allo Statuto dei Lavoratori, e dai contratti collettivi applicabili.

In particolare:

- Le violazioni delle procedure relative ad adempimenti formali (produzione documenti, catalogazione ed archiviazione documenti, firma di documenti) prevedono l'applicazione graduale delle sanzioni codificate (a partire dal rimprovero verbale)
- Le violazioni delle procedure relative ad obblighi di segnalazione o di instaurazione di flussi qualificati all'Organismo di Vigilanza e controllo prevedono l'applicazione graduale delle sanzioni codificate (a partire dal rimprovero scritto)
- Le violazioni delle procedure relative ad obblighi di verifica e controllo ex post prevedono l'applicazione graduale delle sanzioni codificate (a partire dal rimprovero scritto)
- La commissione di reati presupposto nel solo interesse del lavoratore o di un terzo deve portare all'applicazione delle sanzioni dalla sospensione al licenziamento senza preavviso.

- La commissione di reati presupposto che importino potenzialmente una richiesta di applicazione alla DISTILLERIA BERTOLINO delle sanzioni previste dal D.lgs.231/2001, stante la presunzione di violazione fraudolenta del MOC, deve portare all'immediata sospensione a tempo indeterminato, ed al licenziamento al termine dell'istruttoria.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, sono applicate in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla storia dello stesso e ad eventuali precedenti;
- alle mansioni rivestite;
- alla posizione rivestita;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

L'accertamento delle infrazioni, la gestione dei procedimenti disciplinari e l'eventuale irrogazione delle sanzioni, sono di competenza dell'Organo Dirigente.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'Organismo di vigilanza e controllo.

Deve essere verificata e comprovata per iscritto o con modalità equivalenti secondo i principi giuslavoristici la conoscenza di quanto sopra riportato da parte dei destinatari dell'apparato sanzionatorio.

6.2. Sanzioni per le violazioni di altri soggetti

Quanto ai consulenti o ai soggetti in rapporto libero professionale, si prevedono clausole contrattuali e penali per violazioni.

SEZIONE 7. L'ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO: IL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE

7.1. Previsioni generali

L'art. 6 del D.lgs. 231/2001 prevede l'istituzione di un Organismo di vigilanza e controllo (in breve OVC) con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del MOC e di curarne l'aggiornamento.

L'OVC può essere monocratico o collegiale. I componenti dell'OVC vengono nominati dall'Organo Dirigente. In caso di composizione collegiale, alla prima riunione i componenti procedono alla nomina del Presidente.

Al fine di garantire l'autonomia complessiva dell'OVC, nei casi in cui esso sia monocratico, lo stesso deve essere un soggetto esterno alla Società, nei casi in cui esso sia collegiale, la maggioranza dei componenti deve essere esterna alla Società.

E' compito dell'OVC, anche avvalendosi del personale della Società in ragione delle competenze necessarie:

- a) Verificare il rispetto delle prescrizioni previste dal Modello e dai protocolli/procedure, basandosi su un'analisi dei potenziali rischi-reato previsti dal D.lgs. 231/2001, strutturata in conformità ai processi aziendali coinvolti ed alle procedure attivate per la gestione del modello di organizzazione.
- b) Garantire nel tempo l'efficacia del MOC avendo cura di segnalare tempestivamente all'Organo Dirigente tutti gli aggiornamenti che risultassero necessari a seguito delle attività ispettive svolte in azienda, di

significative variazioni organizzative, di modificazioni legislative ed in generale di qualunque avvenimento che ne suggerisca un aggiornamento.

- c) Garantire all'interno dell'organizzazione la necessaria consapevolezza sui principi adottati, attraverso l'organizzazione di sessioni di formazione ed altri idonei strumenti di comunicazione.
- d) Segnalare le eventuali azioni correttive necessarie sulle procedure adottate, sui processi e sull'organizzazione posta a presidio di essi, alla luce dei risultati degli audit effettuati.
- e) Ricevere le segnalazioni relative a violazioni o potenziali violazioni alle procedure, e proporre i provvedimenti disciplinari nei confronti degli eventuali responsabili.
- f) Relazionare semestralmente l'Organo Dirigente sull'attività svolta, e sui programmi che intende adottare nel futuro.
- g) Emanare pareri quando previsto dalle procedure
- h) Ricevere segnalazioni in ordine all'adozione di determinati atti o modalità operative quando previsto dalle procedure

A tal fine dovranno essere portati a sua conoscenza

- Il presente MOC in versione integrale, comprensivo di tutta la documentazione realizzata a supporto del MOC stesso e delle procedure operative
- il sistema delle deleghe adottato
- il Codice Etico e qualsiasi altra documentazione relativa all'operatività aziendale rilevante ai fini dell'applicazione del seguente modello.

7.2. Requisiti dei componenti

Professionalità: in considerazione della specificità dei compiti dell'OVC, i contenuti professionali che tale funzione richiede, presuppongono una conoscenza dei processi aziendali, con specifiche conoscenze degli strumenti di gestione, ivi inclusi gli strumenti informatici a supporto delle attività operative della struttura. E' richiesta dunque una specifica e documentabile conoscenza ed esperienza pregressa nell'applicazione del D.lgs. 231/2001.

Onorabilità: vengono richiesti ai componenti dell'OVC, i requisiti di onorabilità previsti dalle norme e dai regolamenti degli ordini professionali maggiormente rilevanti. Dovrà inoltre essere garantita l'assenza di qualunque tipo di conflitto d'interessi e di relazioni di parentela con i componenti degli altri organi sociali.

Non possono essere nominati componenti dell'OVC soggetti che siano indagati o siano stati condannati, anche in primo grado o con sentenza di condanna (o di patteggiamento) non irrevocabile, per uno dei reati-presupposto previsti dal D.lgs. 231/2001.

Autonomia: L'OVC riferisce all'Organo Dirigente e dispone, per lo svolgimento del compito ad esso attribuito, di autonomia e libertà di spesa nei limiti delle risorse ad esso destinate tramite ricorso ad una apposito stanziamento in bilancio (c.d. "Budget dell'OVC"); inoltre, qualora ne rilevi la necessità, potrà ricorrere a consulenti e specialisti anche esterni. L'OVC inoltre ha diritto di accedere ad ogni informazione e dato aziendale ritenuto utile per lo svolgimento dei propri compiti.

Nomina, revoca e durata dell'incarico: I componenti dell'OVC sono nominati dal Consiglio di Amministrazione e rimangono in carica per un periodo di tre anni rinnovabili. L'Organo Dirigente in sede di nomina di un componente

dell'OVC può decidere, in casi straordinari e con provvedimento motivato, di circoscrivere la durata temporale dell'incarico tenuto conto del rispetto del principio di autonomia dell'OVC.

I componenti dell'OVC sono revocati qualora non sussistano più i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia indicati nel presente regolamento o a seguito di dimissioni.

7.3. Programmazione e svolgimento delle attività

Mappatura dei rischi

In conformità a quanto previsto dal MOC, l'OVC effettua audit periodici. L'audit prevede la raccolta delle informazioni relative alle attività in corso ed a quelle previste, verifica se le attività oggetto dei processi aziendali possano determinare potenziali comportamenti a rischio dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001 ed in caso affermativo, verifica che esistano presidi e se gli stessi siano adeguati.

Verifica inoltre che le procedure operative derivanti dal MOC siano conosciute e rispettate.

Reporting

L'OVC invia all'Organo Dirigente due relazioni annuali:

- La prima all'inizio dell'esercizio sociale, riferirà sull'attività dell'OVC durante il precedente anno, evidenziando le eventuali integrazioni al MOC che ritiene si siano rese indispensabili alla luce delle ispezioni effettuate, delle variazioni organizzative o delle modifiche di legge. Inoltre dovrà presentare il programma delle attività previste nell'esercizio successivo.

- La seconda relazione, da svolgersi a metà esercizio, servirà per relazionare sullo stato di avanzamento dell'attività prevista, e per verificare l'eventuale necessità di supporto o di revisione del programma iniziale.

L'OVC deve naturalmente essere disponibile in via continuativa per riportare su richiesta all'Organo Dirigente o singoli consiglieri ed al Collegio Sindacale.

7.4. Compensi dei componenti

Stanti le competenze richieste e le responsabilità gravanti sui componenti dell'OVC in relazione alla vigilanza sulla corretta attuazione del modello di organizzazione, dovranno essere previsti dall'Organo Dirigente compensi congrui con riferimento a parametri oggettivi. Nel rispetto di quanto sopra descritto, il compenso potrà essere corrisposto nella forma del compenso annuale onnicomprensivo o del gettone di presenza. Anche dove uno o più componenti dell'OVC dovessero rinunciare al compenso dovrà in ogni caso essere prevista una diaria non rinunciabile.

7.5. Le procedure per le segnalazioni all'OVC

Compito dell'OVC è rendere visibile a amministratori, dipendenti, consulenti e fornitori:

- le attività da esso svolte
- la possibilità di effettuare segnalazioni di notizie rilevanti relative alla vita della Società, alle violazioni del modello ed alla consumazione di reati.

Tale possibilità costituisce un potere e (in alcuni casi) un dovere in capo a tali soggetti, fonte di responsabilità per gli stessi in caso di violazione (con eventuale applicazione delle sanzioni previste dal MOC).

In particolare, l'OVC cura che negli interventi di informazione e formazione vengano esplicitate le seguenti linee di comunicazione con lo stesso:

- Segnalazione via mail
- Segnalazione via posta interna tramite casella situata all'interno dell'area aziendale
- Segnalazione diretta all'OVC negli orari dallo stesso identificati.

L'OVC con propria comunicazione a tutti i dipendenti della struttura dettaglia modalità e riferimenti relativi alle linee di comunicazione sopra descritte.

7.5.1 Segnalazioni ufficiose

Le segnalazioni dovranno avere forma scritta e potranno anche essere anonime.

In ogni caso l'OVC deve agire in modo da garantire la riservatezza del segnalante (fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti del soggetto accusati erroneamente o in mala fede) e da proteggerlo contro qualsiasi forma di ritorsione.

In riferimento alle segnalazioni pervenute, l'OVC valuterà le azioni da intraprendere, anche tramite contraddittorio (pur nel rispetto della già ricordata riservatezza).

L'OVC esplicita per iscritto le sue decisioni, anche in caso di valutazione negativa sulla necessità di procedere ad una inchiesta interna.

7.5.2.Segnalazioni ufficiali

Fatti salvi i flussi di informazioni previsti dal Modello di organizzazione, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OVC le notizie relative a:

- provvedimenti o notizie di reato provenienti da pubbliche autorità relative allo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati-presupposto previsti dal D.lgs.231/2001.
- richieste di assistenza legale da parte di dipendenti relativamente ad un procedimento giudiziario per i reati-presupposto previsti dal D.lgs.231/2001.;
- rapporti interni dai quali emergano criticità rispetto all'osservanza del modello
- avvio di procedimenti disciplinari relativi alla violazione di quanto previsto dal MOC

7.6. La conservazione delle informazioni

Deve essere prevista la conservazione di tutti i documenti relativi all'attività dell'OVC per un periodo di almeno dieci anni e con la creazione di un protocollo dei documenti in entrata ed in uscita.

A tal fine e per garantire la continuità d'azione l'OVC dovrebbe identificare ed incaricare per iscritto dei raccordi operativi interni.

Devono essere previste norme specifiche a salvaguardia della conservazione e della riservatezza dei documenti, con particolare riferimento alle segnalazioni relative a violazioni del modello (a salvaguardia di chi segnala e dei soggetti eventualmente coinvolti).